



2020, Anno della Responsabilità

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Al Capo Dipartimento

Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale

Alessandro Leopizzi

Oggetto: richiesta di chiarimenti e di linee guida da seguire nell'approccio degli uffici giudiziari alla cd. "Fase 2 emergenza COVID 19".

La scrivente O.S., in un'ottica di piena collaborazione nell'affrontare la pandemia ed in considerazione delle criticità riscontrate negli Uffici giudiziari che stanno comportando molteplici modalità organizzative derivanti dalla piena discrezionalità, richiede con la presente delle linee guida uniformi da applicarsi su tutto il territorio nazionale per la gestione della c.d. fase due dell'emergenza epidemiologica.

Linee guida uniformi che la scrivente O.S. avrebbe auspicato consacrare in un accordo sindacale boicottato dalla cecità, dal fanatismo politico e dal reale disinteresse verso la salute dei lavoratori da parte di alcune forze sindacali.

Un accordo nella cui bozza si erano tenute in forte considerazione alcune delle proposte della scrivente O.S. e che avrebbe vincolato tutti gli uffici a adottare comportamenti uniformi, un accordo che, recependo le nostre osservazioni, aveva incluso Uffici spesso dimenticati e che con la presente si chiede espressamente di attenzionare con un ulteriore Circolare. A tal proposito, in allegato, si riportano le nostre richieste per i Giudici di Pace e gli UNEP.

L'Amministrazione, a fronte del mancato consenso plebiscitario, ha preferito emanare una Circolare che, come mi insegnate, ha un valore di mera "indicazione" e non di "prescrizione" e, comunque, si ritiene opportuno che si faccia chiarezza su alcuni punti della circolare del 2 maggio 2020, al fine di lasciare sì dei margini di discrezionalità agli Uffici giudiziari, ma senza che la suddetta discrezionalità si trasformi in libero arbitrio da parte dei singoli uffici, come sta avvenendo.

2020, Anno della Responsabilità

Molto apprezzato anche l'“Aggiornamento alla luce della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020” pervenuta nella tarda serata del 5 maggio, nella quale si ribadisce, in particolare, che *“La importanza assunta dal lavoro agile nel presente quadro emergenziale e i risultati, sia qualitativi sia quantitativi, raggiunti dal punto di vista pratico, definiti “incoraggianti” dallo stesso Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nella pagina web sopra trascritta, pongono in luce la circostanza che il lavoro agile ha già acquisito il significato e il ruolo di valido strumento organizzativo da impiegare con successo anche nella futura ripresa dell’attività ordinaria dopo la cessazione dello stato di emergenza, facendo ricorso ad opportuni interventi normativi idonei a metterne a punto le già rappresentate positive potenzialità del lavoro agile. Detta prospettiva appare, d’altronde, perfettamente in linea con quanto dichiarato nella parte finale del paragrafo 3 della qui esaminata Direttiva n. 3/2020 (...)”*.

Siamo convinti anche noi del pieno potere organizzativo di ciascun Ufficio Giudiziario ma non deve in alcun modo trascendere in arbitrarietà e contrarietà al buon senso prima che alle norme, la discrezionalità che riconosciamo deve, difatti, riguardare principalmente 2 aspetti:

- a) territorio perché è del tutto evidente che in una Regione in cui i casi di contagio siano ancora preoccupanti non si potrà prevedere un rientro massivo dei lavoratori su 4 giorni;
- B) tipologia d'ufficio, perché è altrettanto evidente che, ad esempio, una sezione dibattimentale, esposta al pubblico e caratterizzata dall'attività d'udienza, dovrà necessariamente, distribuire il proprio personale in modo differenziato rispetto ad un ufficio amministrativo che non richiede la necessità di aumentare la presenza dei lavoratori nei locali giudiziari nella fase 2.

Sappiamo bene che **secondo quanto previsto nel DPCM 26.4.2020 lo *smartworking* deve restare la modalità ordinaria di lavoro fino al 31 luglio 2020**, data in cui è stato al momento fissato il termine dell'emergenza e, pertanto, l'obiettivo della ripresa dell'attività giudiziaria deve essere sicuramente temperato con tale modalità lavorativa.

L'ampliamento delle attività giurisdizionali, infatti - come si legge nella circolare n. 70897 del 2.5.2020 - deve essere *“graduale e progressivo”*.

Al contrario, da ciò che è emerso a seguito della riapertura dei primi tavoli *on line* di dialogo con le Amministrazioni, si evince come ciò non avvenga in tutti gli Uffici del territorio nazionale già fin da ora e, quindi, prima della data indicata dal Ministero per la ripresa delle attività processuali. Dai vari territori giungono lamentele riguardanti non solo l'appesantimento dei presidi, ma serpeggia – tra un preoccupato personale amministrativo – il timore che quanto di buono adottato nella prima fase di emergenza venga cancellato con un colpo di spugna.

2020, Anno della Responsabilità

In molte realtà locali si sta già iniziando a mettere da parte lo *smartworking*, e ciò anche a causa dell'atteggiamento "ostile" della magistratura e dell'avvocatura. Molti giudici e avvocati premono per la riattivazione della macchina giustizia in "presenza", a discapito di tutte le norme sulla sicurezza (perché ricordiamo che è di tutela della salute che si parla), sancite nei diversi provvedimenti adottati a livello governativo. La ripresa immediata dell'attività di udienza – se pur da remoto - se da un lato tutela il lavoratore dal pubblico, dall'altro richiede comunque la presenza di personale di cancelleria. E ciò va in evidente contrasto con quanto fino ad ora fatto. Non possiamo dimenticare che il contesto nel quale si opera è ancora emergenziale è notizia del 4 maggio del nuovo allarme Coronavirus nel tribunale di Napoli per un caso di un magistrato all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ove il piano interessato è stato isolato per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Come ricordato dalla stessa circolare, infatti, la fase due altro non è che un momento fisiologicamente transitorio, che eredita, seppure declinandole in misura meno stringente, la gran parte delle cautele tutt'oggi vigenti al fine di ridurre al massimo il rischio di contatti personali astrattamente idonei a trasmettere il Coronavirus.

In conclusione, si richiede un Vostro autorevole intervento affinché siano emanate:

1. delle "linee guida" da seguire in modo da rendere la ripresa effettivamente graduale e da non vanificare il sacrificio finora da tutti sostenuto o ancor di più mettere in pericolo la salute dei lavoratori ed insistiamo, pertanto, che vengano fornite modalità operative dirette, rapide e uniformi di modo che la discrezionalità non si traduca in alcuni Uffici in una ripresa totale dell'attività andando, di fatto, a eliminare il lavoro agile.
2. ulteriore Circolare per i Giudici di Pace e gli UNEP, allegando alla presente le nostre proposte.

Non vorremmo "gufare" ma solo essere realisti e condividiamo quanto già espresso dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in questi giorni e riteniamo che *"la ripartenza debba andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante"*, diversamente ci sarà un'onda di ritorno più grave e preoccupante della prima.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)  
*Claudia Ratti*

2020, Anno della Responsabilità

Allegato 1)

## **GIUDICI DI PACE**

La parte di interesse è il punto 5

### **5. Misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari**

La necessità di un contingentamento dell'afflusso e presenza negli uffici giudiziaria del personale di magistratura ha reso evidente l'opportunità e necessità di una forte utilizzazione degli strumenti tecnologici, non solo per delocalizzare e remotizzare il lavoro delle pubbliche amministrazioni, ma anche per velocizzare le comunicazioni e interazioni con l'utenza esterna ampiamente intesa.

In tale contesto certamente il Ministero ha potuto e può ancor di più avvalersi del lungo percorso di digitalizzazione del processo civile telematico già avviato dal 2014, che ormai vede attività avvocati e magistrati del settore civile operare in via digitale esclusiva in primo e secondo grado.

Tale filosofia ha mosso il Governo, nel decreto 18 del 2020, ed in fase di sua conversione, nonché ancora nel decreto del 30 aprile, n. 28, a dettare disposizioni in tema di informatizzazione anche in ambito processuale civile e penale, per facilitare l'utilizzo di strumenti da remoto per varie attività giudiziarie al fine di limitare l'afflusso presso l'ufficio, facendo ricorso nella sostanza ad un ampliamento di strumentazione che già è stata adottata dal Ministero della giustizia.

Vanno in tal senso le misure normative che consentono tali possibilità di informatizzazione di fasi procedurali o processuali in pendenza di emergenza COVID-19 e quindi sino al 31 luglio prossimo tra le quali:

- l'ampliamento delle notificazioni del processo penale (sistema SNT, attivo dal 15 dicembre 2014, sistema PECTIAP-document@ attivo per gli uffici che utilizzano TIAP-document@, adottato a gennaio 2016 come sistema unico nazionale per la gestione del fascicolo processuale penale digitalizzato);
- la remotizzazione delle udienze e di attività di indagini con nuovi strumenti più agili;
- il deposito obbligatorio di atti introduttivi in PCT;
- Il pagamento telematico obbligatorio del contributo unificato per gli atti depositati in PCT;
- l'avvio del deposito penale telematico a valore legale per gli atti di cui all'art. 415 bis cpp;
- l'avvio dell'inoltro, tramite portale NDR, delle notizie di reato e dei seguiti per la polizia giudiziaria;

11 Una rettangolo

Detta parte richiama quanto previsto anche dall'art. 83 del DL 18/2020 come modificato in sede di conversione con la legge 24 aprile 2020 n. 27 e con il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, in particolare, risulta di interesse il richiamo fatto in più commi del detto articolo (si veda per esempio il comma 13).

**13.** Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

2020, Anno della Responsabilità

Si potrebbe prevedere:

1. La possibilità per il Direttore generale della DGSIA di emanare provvedimenti con cui individuare e regolamentare sistemi telematici diversi da quelli già previsti da specifiche normative, questo potrebbe consentire di prevedere in particolare per gli Uffici dei Giudici di Pace, che non dispongono di PCT e a volte neanche di altri sistemi in uso nei Tribunali, modalità di invio e ricezione di atti legati all'utilizzo della PEC.
2. Precisa regolamentazione dettata dal DGSIA (che ne certifica quindi la "sicurezza informatica") per tutti gli uffici giudiziari compresi i Giudici di pace la validità del deposito telematico a mezzo PEC (magari con atto firmato digitalmente dall'avvocato) degli atti penali quali nomine dei difensori, liste testimoniali, atti di costituzione di parte civile ecc. oltre alla possibilità di utilizzare per le notifiche penali e civili, in alternativa al sistema SNT o al sistema delle notifiche telematiche civili legato al SIGP non ancora operativi per molti uffici dei GdP, la PEC già in uso negli uffici.

Per completezza andrebbe precisato se il deposito a mezzo pec possa valere anche per gli atti di impugnazione come appelli e risorsi per Cassazione poiché gli artt. 582 e 583 del c.p.p. prevedono come possibilità di deposito solo quella presso altro ufficio giudiziario, con telegramma o con invio a mezzo raccomandata.

3. Procedure molto semplificate (se non direttamente con assegnazione automatica da parte del DGSIA) l'attribuzione agli Uffici dei Giudici di pace di ulteriori indirizzi MAIL e PEC specifici almeno per l'area penale e per quella civile oltre all'indirizzo generico già attribuito. Dovendo aumentare infatti notevolmente la ricezione di mail e pec per ridurre più possibile l'accesso del pubblico nelle cancellerie la possibilità di disporre di un solo indirizzo di posta elettronica per tutto l'ufficio diverrà un elemento di forte criticità.
4. La possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato, dei diritti forfettari e dei diritti di copia attraverso il portale "Servizi Online Uffici Giudiziari – Pagamenti – pagare con strumenti telematici" che consente di ottenere una ricevuta del pagamento effettuato in formato pdf che potrebbe essere facilmente fornita agli uffici a mezzo mail così potendo di fatto evitare l'accesso di utenza presso le cancellerie dettata dalla sola necessità del deposito della "marca da bollo" acquistata presso le rivendite autorizzate.

Va precisato, a tal proposito, che parte dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace possono essere attivati anche da normali cittadini (senza l'ausilio di un avvocato) e che gli importi dei diritti per i procedimenti di questi Uffici sono ridotti alla metà rispetto a quelli per i tribunali quindi l'utente può dover pagare cifre molto basse pari per es. a 0,73 € per la copia semplice di un atto con meno di 5 pagine, potrebbe quindi essere necessario prevedere

2020, Anno della Responsabilità

eventuali altre modalità di pagamento telematico accessibili anche ad un'utenza non professionale

5. L'avvio del PCT anche per gli Uffici dei Giudici di Pace o almeno valutare e prevedere la possibilità del deposito telematico di tutti o di parte degli atti civili per la successiva iscrizione su SIGP Per i Gdp ti sintetizzo in poche parole ciò che a livello centrale dimenticano: devono far diventare questi uffici più telematici.

Normativamente l'unico modo per depositare validamente un atto, fare un'iscrizione a ruolo piuttosto che costituirsi, può avvenire solo con il deposito cartaceo. Non con pec né per posta, non c'è il processo telematico. Basterebbe autorizzare l'invio per pec o posta in attesa della previsione del PCT (che richiediamo, non si capisce perché per i tribunali è in uso da anni e per i gdp no).

6. La possibilità di richiedere copie via pec, ma considerato che per il rilascio dove occorre pagare i diritti si dovrebbe consentire il pagamento telematico con invio della ricevuta all'ufficio, anche con un F23, già previsto per i soli Tribunali.

## **PERSONALE UNEP**

Sono indispensabili dispositivi di protezione individuale potenziati per ufficiali giudiziari.

Per l'attività esterna, i capi uffici dovranno disporre, in questa prima fase, seguendo scrupolosamente l'andamento della curva epidemiologica, ai fini del contenimento del contagio epidemiologico, la sospensione delle attività in esterna che prevedono una permanenza nei luoghi del debitore che non consentono la tutela della salute e della sicurezza.

La valutazione sull'esecuzione di notifiche a mani o a mezzo del servizio postale venga riservata esclusivamente all'ufficiale giudiziario esecutore o secondo le direttive del dirigente UNEP.

Occorre mantenere la previsione di un'organizzazione con smart working e presidi, seppur allargati alle esigenze della ripresa graduale delle attività.